



del 1° agosto 2026



Fondo di efficienza per i servizi istituzionali 2025.

Firmato l'accordo

Il giorno 20 luglio 2026 alle ore 12.00 presso il ministero dell'interno è stato sottoscritto l'accordo sulla utilizzazione delle risorse previste dal fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali per l'anno 2025.

L'accordo sarà oggetto di integrazione una volta acquisita la

disponibilità sul relativo capitolo di spesa delle risorse economiche di cui all'art. 1, commi 121 e 122, della legge di bilancio 2025, l. n. 207/2024, che ha previsto, a decorrere dall'anno 2025, per la Polizia di Stato, un ulteriore incremento delle risorse del fondo la cui distribuzione avverrà con le modalità e secondo gli importi da definire con l'accordo integrativo.

L'accordo prevede, per l'anno 2025, per il personale non dirigente della Polizia di Stato, la remunerazione delle seguenti fattispecie:

1. reperibilità;
2. cambio turno;
3. produttività collettiva;
4. servizi resi in alta montagna.

I rispettivi compensi lordi sono previsti nelle seguenti misure:

- € 17,50 per ciascun turno di reperibilità;
- € 10,00 per ogni cambio turno;
- € 6,63 giornalieri per l'effettiva presenza;
- € 6,40 per ciascun servizio reso in alta montagna.

I compensi relativi alle fattispecie individuate sono cumulabili.

Il compenso per la reperibilità è attribuito al personale al quale, ai sensi degli artt. 64, l. 121/1981 e 18 accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009, è fatto obbligo di mantenere la reperibilità. Il medesimo compenso previsto per la reperibilità è attribuito al personale che, non obbligato a mantenere la reperibilità, è chiamato ad intervenire in servizio per eccezionali, imprevedibili e non altrimenti risolvibili esigenze di servizio. resta salvo il diritto al compenso per lavoro straordinario ed all'eventuale recupero del giorno di riposo.

Salvo quanto previsto dall'art. 64 l. 121/1981, nei casi indicati dai commi precedenti non può farsi ricorso al personale impegnato in servizi interni ed esterni stabilmente organizzati in turni continuativi.

Il compenso per il cambio turno è attribuito:

- nell'ipotesi di modifica, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro previsto dalla programmazione settimanale successivamente alla programmazione stessa;
- nell'ipotesi di una seconda variazione, disposta d'ufficio, dell'orario di lavoro nell'ambito della programmazione settimanale.

Alla modifica ed alla variazione dell'orario di lavoro si procede secondo le disposizioni dell'art. 11 dell'accordo nazionale quadro sottoscritto il 31/07/2009 e nel limite massimo della pianificazione dei cambi turno annualmente stabilita per ogni ufficio dal dipartimento della pubblica sicurezza.

Al personale impiegato nei servizi continuativi il compenso per il cambio turno è attribuito solo alla prima modifica e alla seconda variazione di turno, configurandosi quelle successive quali sviluppo della tipologia d'orario.

Al personale in forza presso i reparti mobili, ed effettivamente impiegato negli stessi, in sostituzione del compenso di cui al primo comma, spetta un compenso lordo annuo pari a € 610,00.

Al personale dei reparti mobili aggregato o trasferito presso altri uffici il compenso è corrisposto in dodicesimi, in relazione al numero dei mesi di servizio prestati presso il reparto. per maturare il diritto alla corresponsione di un dodicesimo del compenso occorre aver prestato almeno quindici giorni di servizio nel mese di riferimento. Al personale di altri uffici, aggregato o trasferito presso i reparti mobili nel corso dell'anno, il compenso è corrisposto in dodicesimi, con le stesse modalità.

Il compenso relativo alla produttività collettiva è attribuito calcolando i giorni di effettiva presenza in servizio prestati nel corso dell'anno solare.

Ai fini del calcolo previsto dal comma 1 sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio:

- i riposi compensativi;
- le assenze per infermità' conseguenti ad infortuni occorsi in servizio;
- le assenze di cui all'articolo 17 del d.p.r. n. 51/2009, comprese quelle consequenziali alla somministrazione delle terapie;
- le assenze per effetto dell'applicazione della legge 104/92, comprese le assenze ai sensi dell'art.42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001;
- le assenze derivanti dal divieto di adibire al lavoro le donne previsto dal capo iii del d. lgs. n.151/2001;
- le assenze di cui all'articolo 8 della l. n. 219/2005;
- i permessi sindacali, compresi quelli autorizzati in forma cumulativa, e i distacchi.

Ogni ulteriore fattispecie non prevista dal presente comma si configura come giorno di assenza.

Ai fini della corresponsione del compenso per la produttività' collettiva e ricorrendone le condizioni, per il personale vincitore di un concorso per l'accesso a qualifiche superiori e collocato in aspettativa per la durata del corso, i giorni di frequenza sono equiparati ai giorni di effettiva presenza in servizio.

Per il personale impegnato in orari di lavoro articolati su cinque giorni settimanali, ai fini del calcolo dei giorni di effettiva presenza in servizio, ad ogni cinque giorni ne sarà sommato uno.

Il compenso relativo all'indennità di alta montagna è corrisposto al dipendente in ragione del numero di servizi svolti, anche occasionalmente. Il compenso deve essere attribuito anche se il servizio prestato in località posta al di sopra dei 1500 metri sul livello del mare abbia avuto durata inferiore a quella dell'intero turno di servizio.

Corso di formazione straordinario per Vice Ispettori

Riportiamo il testo della lettera inviata al Capo della Polizia il 23 luglio 2026, dalla Segreteria Nazionale:

"Illustrissimo Signor Capo della Polizia, da tempo risalente, in più occasioni, abbiamo avuto modo di lamentare come i tempi estremamente dilatati impiegati per lo scrutinio dei concorsi, soprattutto quelli interni, finiscano con il compromettere le legittime aspettative del personale, frustrate da considerevoli ritardi e relativi pregiudizi per la prospettiva di progressione di carriera, ed al contempo anche le esigenze dell'Amministrazione, che vede fortemente rallentato il turn over e la copertura di posizioni lasciate vacanti dalle migliaia di pensionamenti che interessano i ruoli intermedi.

Avevamo in tal senso suggerito di avviare il processo di digitalizzazione delle annotazioni matricolari, un percorso che avrebbe non solo semplificato la verifica dei titoli, ma che pure avrebbe uniformato le procedure di annotazione degli stessi ed i relativi incombenzi riservati alle rispettive Commissioni. E che avrebbe, venendo al tema dell'odierna nostra sollecitazione, evitato l'insorgenza di una mole di contenzioso che va ben oltre il livello fisiologico e che, soprattutto, vede soccombere l'Amministrazione con una regolarità statistica che meriterebbe più di qualche riflessione.

Il concorso interno per titoli per 959 Vice Ispettori di cui in oggetto si dice non solo non rappresenta una eccezione agli assai poco lusinghieri standard testé richiamati, ma pure può essere considerato come caso emblematico delle criticità funzionali originate da un sistema che si rivela rumorosamente inadeguato. E stimola anche interrogativi sui criteri con cui vengono gestiti i lavori delle Commissioni concorsuali.

Sin dalla pubblicazione della prima graduatoria erano infatti state inviate una non comune serie di istanze di revisione in autotutela con cui i concorrenti si dovevano dell'omessa valutazione di titoli regolarmente annotati nello stato matricolare e puntualmente indicati nella scheda di partecipazione al concorso.

Una tra le più comuni questioni sollevate concerneva il mancato riconoscimento dell'incarico di Responsabile di Posto – Sottosezione – Nucleo – Settore – Sezione – Squadra, per il quale tanto il bando che ha indetto la procedura, quanto i criteri definiti dalla Commissione, prevedevano l'attribuzione di 1,2 punti. Un punteggio che, in una graduatoria in cui in pochi decimali erano racchiuse centinaia di posizioni che separavano i vincitori dai non vincitori, era quindi determinante.

Il pressoché sistematico e stereotipato rigetto di tali istanze è stato impugnato da un numero di esclusi che, dalla disamina del portale della Giustizia Amministrativa, può essere approssimato, probabilmente per difetto, intorno alla trentina di controversie. Orbene, per quanto abbiamo avuto modo di vedere, tranne isolati casi di vizi nell'istaurazione del contraddittorio, alla generalizzata concessione della sospensione degli effetti disposti dal TAR del Lazio la Commissione ha reagito riconfermando, per alcuni ricorrenti anche più di una volta a fronte della presentazione di motivi aggiunti di ricorso, il diniego al conteggio del titolo, ribadendo pedissequamente la medesima argomentazione già sottoposta alla censura cautelare.

Per concludere che tale pervicace posizione collidesse con l'evidenza restituita dalla documentazione prodotta dai ricorrenti, una decina dei quali sono stati seguiti dai nostri legali di riferimento ed accompagnati nel cammino del contenzioso dallo staff della nostra Segreteria Nazionale, non sembrava dovessero essere scomodate coordinate ermeneutiche particolarmente raffinate.

Una prospettiva, la nostra, la fondatezza della quale trova ora l'autorevole conferma della curia amministrativa capitolina. Le prime sentenze pubblicate nei giorni scorsi, nell'accogliere integralmente le ragioni dei ricorrenti con motivazioni sostanzialmente seriali, statuiscono infatti il principio, di buon senso prima ancora che giuridico, secondo cui "Se l'amministrazione e la commissione esaminatrice si sono determinate per costruire la tassonomia degli

incarichi rilevanti ai fini dell'attribuzione del punteggio mediante il mero riferimento alla denominazione dell'articolazione e alla posizione apicale in essa rivestita non è possibile, in sede applicativa, introdurre ulteriori specificazioni o subordinarne la valutazione alla verifica di condizioni maggiormente restrittive o elementi di specialità non preventivamente indicati, pena la violazione del principio di predeterminazione dei criteri di selezione al quale si è sopra fatto cenno" (così ex plurimis in TAR Lazio, Roma, nr.13310/2026 pubblicata il 21.7.2026 e negli stessi termini le nr.13557, nr.12739, nr.13061 e nr. 13063).

Ci sentiamo autorizzati a supporre che tutte le altre in corso di decisione replicheranno il medesimo impianto motivazionale. E non è di secondario interesse constatare che tratto comune di quelle sinora pubblicate è la condanna dell'Amministrazione alle spese di lite, comprese tra i 1000 ed i 1500 euro oltre ad accessori, a cui vanno ad aggiungersi anche i contributi unificati versati per il ricorso principale e per i motivi aggiunti. Siamo insomma intorno ai 2.500 euro che dovranno essere corrisposti ai legali di ciascun ricorrente, con una proiezione stimabile in almeno 50 mila euro a carico dell'erario.

Un calcolo che invero non tiene conto degli oneri riflessi derivanti dalla ricostruzione ora per allora della carriera, con decorrenza degli effetti giuridici ed economici riconosciuta agli altri vincitori del concorso.

Ed è proprio questo l'aspetto che ci induce a chiedere l'urgente programmazione di un corso straordinario riservato a quanti avranno ottenuto pronunce favorevoli. Non sarebbe affatto un'ipotesi inedita. Si è proceduto in tal senso, ad esempio, con l'istituzione del 9° Corso Bis per meno di 10 Allievi Vice Ispettori che erano stati esclusi dalla frequenza del 9° Corso ordinario perché in gravidanza o per assenze derivanti da infortuni occorsi in servizio.

Ciò consentirebbe non solo di accelerare l'inserimento in ruolo degli interessati, ma anche di attenuare le disutilità e le mortificazioni dagli stessi ingiustamente patite, limitando in pari tempo anche l'entità del ristoro cui l'Amministrazione è tenuta in applicazione del principio della restitutio in integrum, precipitato della condanna giudiziale.

L'epilogo di questa vicenda, a cui a tacer d'altro si poteva – e fors'anche si doveva – porre originariamente rimedio evitando strascichi giudiziali, andrebbe sottoposta, a nostro sommo avviso, ad attente verifiche mirate quantomeno ad evitare il riporsi di analoghe future deviazioni dai presidi di buona amministrazione.

Facciamo quindi appello alla risaputa sensibilità dell'autorevole destinatario della presente affinché sia individuato un percorso atto a bilanciare le esigenze organizzative dell'Amministrazione con le legittime aspettative delle colleghe e dei colleghi incorsi in questa mortificante vicissitudine, per contrastare la quale hanno privato le rispettive famiglie delle importanti risorse necessarie a

sostenere il peso economico della impegnativa controversia affrontata, solo in parte attenuate dalle spese liquidate in sentenza. ...".

Mobilità del personale dei Ruoli Tecnici – Richiesta di chiarimenti sui criteri applicativi

Riportiamo il testo della lettera inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali il 28 luglio, dalla Segreteria Nazionale :

"Il SIULP ritiene doveroso richiamare l'attenzione di codesto Ufficio la questione attinente alla mobilità del personale adibito a mansioni tecnico-scientifiche e tecniche. In merito a tale ambito, continuano a pervenire segnalazioni di criticità tali da alimentare un diffuso e crescente disagio tra le lavoratrici e i lavoratori direttamente interessati.

Sono infatti numerosi gli appartenenti ai ruoli tecnici che, pur avendo assolto al prescritto periodo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione, permangono nell'impossibilità di conoscere i principi e gli indici di valutazione posti a base dell'accoglimento ovvero del diniego delle istanze di trasferimento. Tale condizione ingenera un'inevitabile incertezza e preclude al personale la comprensione delle motivazioni sottese alle determinazioni assunte dall'Amministrazione, in particolare laddove si registri l'adozione di provvedimenti che appaiono difformi da parametri di valutazione omogenei e chiaramente definiti.

A titolo meramente esemplificativo, i dati relativi ai primi corsi da Ispettore Tecnico evidenziano una flessibilità complessiva estremamente contratta. Con riferimento al 6° Corso Vice Ispettori Tecnici – settore Telematica, a fronte di 137 unità assegnate su 192 posti messi a concorso, si rilevano appena venti movimentazioni autorizzate, di cui tredici destinate ad articolazioni ministeriali fuori provincia e sette nell'ambito della medesima sede provinciale. Una dinamica del tutto analoga si riscontra per il 4° Corso Vice Ispettori Tecnici nei settori Accasermamento, Equipaggiamento e Motorizzazione, ove la quota di avvicendamenti concessi risulta oltremodo risicata in rapporto alla consistenza organica impiegata.

Tali evidenze, pur non esaurendo il complesso quadro nazionale, prefigurano elementi sufficienti a dimostrare come la gestione dei trasferimenti difetti di parametri di riscontro lineari, equi e verificabili, favorendo l'insorgere di perplessità circa il rispetto della parità di trattamento tra i dipendenti.

A tali considerazioni si aggiunge una riflessione specifica per il settore della Sicurezza Cibernetica. Anche alla luce dei recenti inserimenti derivanti dal 9° Corso Vice Ispettori Tecnici, appare prioritario definire con chiarezza le direttrici che l'Amministrazione intende perseguire per disciplinare la futura mobilità di questo comparto, scongiurando il riporsi dei limiti riscontrati

negli altri ambiti tecnici e garantendo, sin dal principio, procedure improntate alla massima trasparenza, imparzialità e pari opportunità.

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Organizzazione Sindacale rinnova formale istanza affinché vengano esplicitati i criteri oggettivi e d'ordine prioritario stabiliti per la mobilità del personale dei ruoli tecnici. Contestualmente, si ribadisce l'inderogabile esigenza di implementare un sistema di gestione strutturato, verificabile ed accessibile, anche mediante la sollecitata attivazione di un portale informatico dedicato alla gestione delle relative procedure.

Soltanto attraverso un quadro normativo ed operativo chiaro, equo e conoscibile si potranno assicurare pari condizioni a tutto il personale, valorizzando la professionalità dei ruoli tecnici e consolidando quel clima di reciproca fiducia tra Amministrazione e dipendenti che rappresenta il presupposto imprescindibile per il buon andamento e il prestigio dell'Istituzione.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro, si porgono i più distinti saluti.”.

**Assegnazioni Agenti in Prova 233° Corso – Decorrenza e criticità per raggiungere le sedi di assegnazione.
Richiesta di fornire adeguate indicazioni agli interessati ed agli uffici di destinazione**

Riportiamo il testo della lettera inviata alla DAGEP e all'Ispettorato Scuole il 28 luglio, dalla Segreteria Nazionale:

“Memori di precedenti criticità occorse nella fase che intercorre tra la fine della fase residenziale del corso di formazione, che coincide in genere con la giornata dedicata alla cerimonia del giuramento, e l'assegnazione agli uffici di destinazione, crediamo opportuno segnalare l'esigenza di fornire ai giovani neo Agenti in Prova ed agli uffici di assegnazione, indicazioni circa tempi e modi della presa in forza.

Se infatti anche per il 233° corso verrà osservata la rituale prassi secondo cui la comunicazione delle sedi viene data successivamente al termine del giuramento, che nel caso di specie è fissato per la giornata di mercoledì 5 agosto, nello stabilire il giorno in cui dovranno mettersi in viaggio per raggiungere gli uffici di destinazione è il caso si tenga conto dei fattori che, dato il periodo, possono rendere particolarmente difficile riuscire a prenotare mezzi di trasporto pubblico per coprire un tragitto non di rado non agevole. Pensiamo, tra le varie casistiche, alle criticità per gli spostamenti dalla Sardegna, che sono emblematicamente le più disagiate, ma che in misura minore si ripropongono ogni qualvolta la distanza tra sede della Scuola e quella di assegnazione sia non marginale.

Peraltro, se le nostre informazioni sono corrette, è previsto che il giorno 6 agosto, giovedì, i frequentatori fruivano di un giorno di recupero riposo. Di tal che se la data di presentazione fosse quella di venerdì 7 agosto, le problematiche per la mobilità andrebbero ad essere ulteriormente acuite.

Siamo per questo a chiedere che con la consueta sensibilità in più occasioni dimostrata dalle autorevoli istanze cui la presente è diretta ricerchino la soluzione più ragionevole, non essendo da escludere, anche per consentire una meno affannosa ricerca, un differimento di qualche giorno per la presentazione ai reparti.

Confidiamo poi che, per scongiurare sgradevoli equivoci già verificatisi in passato, ai responsabili degli uffici di assegnazione sia debitamente chiarito che il giorno della presentazione va inteso come giornata in cui gli Agenti in Prova si mettono in viaggio, dovendo per l'effetto essere assicurati, già per quella stessa giornata, l'alloggio presso cui trascorreranno i mesi di prova, o quantomeno un primo alloggio a cui poi seguirà la più stabile sistemazione.

Con rinnovati sensi di stima.”.

Obesità riconosciuta malattia cronica

La legge 149/2025, nota anche come “Legge Pella”, nel ridefinire i diritti all'invalidità precisa che l'obesità è diventata ufficialmente una malattia cronica.

Con il riconoscimento come malattia cronica progressiva, l'Italia si allinea alle posizioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e dell'American Medical Association (AMA), che da tempo classificano l'obesità come una patologia multifattoriale complessa, derivante da una combinazione di fattori genetici, metabolici, ambientali, psicologici e sociali.

Con la nuova legge, le prestazioni per la diagnosi e la cura dell'obesità entreranno ufficialmente nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA). Ciò comporta che visite specialistiche, esami diagnostici e trattamenti terapeutici (inclusi quelli dietetici, psicologici e farmacologici approvati) potranno essere erogati gratuitamente o con il pagamento di un piccolo ticket tramite il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

Oggi, con il riconoscimento come malattia cronica, in sede di Commissioni Mediche non si dovrà più valutare solo la complicità “artrosica” come danno collaterale, ma si potrà richiedere che l'obesità in sé, come patologia cronica e progressiva, sia considerata come causa primaria di limitazione funzionale.

Se le complicanze limitano in modo grave la vita quotidiana (come la capacità di deambulare, la respirazione, l'autonomia personale, in coesistenza con i danni metabolici e cardiaci), è possibile richiedere e ottenere percentuali di invalidità molto più alte, e raggiungere livelli per l'accesso a prestazioni come la pensione di Inabilità (100%) nel caso in cui più gravi in cui il soggetto interessato risulti totalmente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

L'inserimento nei LEA faciliterà l'accesso a tutte le prestazioni sanitarie compresa quella chirurgica ormai riconosciuta come risolutiva per i casi di obesità grave. La legge istituisce anche un Osservatorio Nazionale sull'Obesità per monitorare dati e politiche pubbliche. Tuttavia, l'attuazione piena del provvedimento dipenderà dai decreti attuativi delle Regioni. Non tutto, quindi, sarà immediato.

LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

28/07 - [18° corso di abilitazione tecnico di manovra su impianto iperbarico personale specializzazione di operatore subacqueo](#)

30/07 - [233° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato. Periodo di applicazione pratica 7 agosto – 1° dicembre 2026](#)

Il Ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale

Con la **sentenza numero 143**, depositata il 23 luglio 2026, la Corte Costituzionale ha esaminato le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Roma, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte penale internazionale e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le

richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di principi costituzionali preminenti.

La Corte ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della Giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che «Al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si è conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione».

Nell'accogliere le questioni di legittimità costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha puntualizzato che l'attuale meccanismo non scongiura il rischio del protrarsi dell'inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d'appello di Roma e attribuisce

al Ministro «un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l'esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza», esternando «le ragioni di un eventuale diniego [...] in termini altrettanto immediati».

Il sistema delineato dalla legge «mina in radice l'adequatezza delle procedure interne, in un ambito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a fortiori, indugi arbitrari».

La legge ha così violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorità governativa e Corte penale internazionale e tra autorità governativa e autorità giudiziaria.

La Corte puntualizza che «All'obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non può che fare riscontro l'obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego» in quelle che si configurano come «ipotesi

eccezionali» e interferiscono con «i principi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all'identità costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)».

La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, così come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per sé con l'obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilità con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.

(Fonte: Corte Costituzionale)



**TFS con Noi,
la tua liquidazione,
Subito.**

NUMERO VERDE
800 40 60 20

SAGIFIN
MEDIAZIONE CREDITIZIA

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 31/2026 del 1 Agosto 2026

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 - email: segreteria@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123